## NOTE SULL'OBBLIGO ALIMENTARE DEI GENITORI VERSO L'INFANTE O IL GIOVANE E GLI ALIMENTI NELLA DOTTRINA GIURIDICA MEDIEVALE\*

# HISTORICAL-JURIDICAL NOTES ON THE DUTY TO PROVIDE ALIMONY/CHILD SUPPORT IN THE MEDIEVAL JURIDICAL DOCTRINE

Gian Savino Pene Vidari Università di Torino giansavino.penevidari@unito.it

Abstract English: The essay underlines that the Corpus iuris civilis prescribed that every parent had the duty to provide alimony for his children, but children born ex incestuous vel damnato coitu did not enjoy this kind of support. The medieval scholars have studied in depth this topic and have analyzed the case of breastfeeding up to three years and the one concerning the regulation of that duty in case of separated parents. For what regards adulterine children, civilians followed the Justinian law, until the moment a Decretale, included in the Liber Extra, predicting this duty remained in force. In the following period, the canonists have maintained the child allowance duty even for adulterine ones. Civil law scholars did not share the same approach up to the period of the school of commentators. The legal obligation to pay alimony included also the duty to provide the tectum and the educatio. Education was considered according to the economic and social conditions of the family.

In the appendix, the contribution includes some memories of the childhood of the author during the period 1947-1950.

Keywords: Child, alimony, Corpus Iuris Civilis

<sup>\*</sup> Contributo non sottoposto a procedimento di peer-review

Abstract italiano: Già il diritto giustinianeo prevedeva l'obbligo giuridico dei genitori di prestare gli alimenti verso i figli illegittimi, diversificandolo per gli altri, ma escludendolo per quelli «nati ex incestuoso vel damnato coitu». La dottrina medievale ha ripreso l'argomento ed è partita da questa disciplina, ma ha discusso del caso dell'allattamento (fino a tre anni) da parte della madre e circa la precedenza nell'obbligo in caso di genitori poi separatisi. Per i figli incestuosi adulterini i giuristi civilisti hanno seguito il diritto giustinianeo, sino a quando una decretale inserita nel Liber Extra lo ha incidentalmente previsto, pienamente accolto dalla glossa ordinaria alle Decretali. Da questo momento i canonisti hanno sostenuto l'obbligo alimentare anche per questo tipo di figli, ma i civilisti sono stati anche perplessi, sino al periodo del commento. L'obbligo giuridico agli alimenti, pur dopo discussioni, prevedeva pure quello al «tectum» e quello alla «educatio»; vi era pure compresa l'istruzione sino ad un certo livello, secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia.

Al termine di questa carrellata sul diritto medievale, mi è sembrato curioso ricordare brevemente in appendice alcuni miei ricordi di scolaro in una scuola elementare di campagna nel 1947-1950, a ricordo di una situazione ormai lontana dopo circa un settantennio.

Parole chiave: Bambino, Alimenti, Diritto giustinianeo

La gloriosa *Société Jean Bodin* dal 1935 ha avviato e poi edito un ampio complesso di studi giuridico-sociali di carattere storico-comparatistico a livello mondiale: dopo numerosi altri temi (ad es. il feudo, il servaggio, la città, lo straniero, la donna, la pace, la prova, etc...) nel convegno di Strasburgo del 1972 si è occupata dell'*enfant*, diciassettesimo tema affrontato<sup>1</sup>.

A metà del secolo scorso l'argomento aveva quindi un suo rilievo, ma nel complesso dopo parecchi altri. Il giovane, d'altronde, sino alla fine del Settecento era lasciato alle cure della famiglia o di istituti religiosi, ma non

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Société Jean Bodin, *L'enfant*, voll. XXV-XXXIX.

rientrava nella fascia di interessi pubblici o statali. Solo con e dopo il periodo rivoluzionario francese lo Stato si è interessato ad esso per farne un buon cittadino (ed influenzarne pertanto pure la formazione), per favorirne la scelta di un lavoro stabile ed adeguato alle sue aspettative, inoltre per utilizzarne l'ardore giovanile nella coscrizione obbligatoria.

In precedenza del giovane, sin da bambino, preoccupava all'ordinamento soltanto la sopravvivenza, o poco più. Che poi fosse sfruttato come garzone, maltrattato come figlio, vincolato alle decisioni matrimoniali dalla famiglia, coartato nelle scelte di vita religiosa o militare, danneggiato (almeno fino ad un limite abbastanza elevato) nelle successioni patrimoniali, poco importava all'ordinamento europeo dei secoli d'ancien régime, privi di diritti innati. Il giovane come "persona" poteva essere più seguito dalla Chiesa, ma anche questa scendeva abbastanza facilmente a compromessi con la mentalità dei notabili o dei capi (in genere piuttosto attempati) dei diversi gruppi familiari.

Il giovane, specie se bambino, aveva però diritto almeno ad essere mantenuto, cioè agli alimenti. Da chi dovevano essergli prestati? Cosa riguardavano? Questi punti hanno interessato a fondo sin dalla prima dottrina medievale e sono stati poi ancora seguiti pure in età moderna, per quanto per lo più già dipanati.

Sin da alcuni passi del Digesto e del Codice si prendeva atto che l'obbligo alimentare verso il bambino legittimo gravava in primo luogo sui genitori (D.25.3.5 e C.5.25), probabilmente anche per influenza del pensiero cristiano sul diritto giustinianeo<sup>2</sup>. Tale affermazione era fra quelle tramandate in territorio romanico dalla *Summa perusina*<sup>3</sup> ed è perdurata almeno in questo ambiente nell'altomedioevo. È quindi comprensibile che con la rinascita romanistica si riprendano i principi giustinianei ed i genitori siano considerati per lo più i primi obbligati, in specie il padre. Le consuetudini sociali del tempo (ed anche dei secoli successivi) contemplavano però un allattamento materno molto lungo, di circa tre anni, esemplificato dal distico popolare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roberti, 1935<sup>a</sup>, pp. 25-26; Roberti, 1935<sup>b</sup>, pp. 265 e 296-300.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Summa perusina, 1900, pp. 147-48; ms., ed. 2008, c. 116.

«mater alit puerum trinum, trinoque minorem; maiorem vero pascere patris

Questo aspetto fisiologico comporta che di fatto sia la madre ad allattare il figlio, ma ciò non esime il padre dall'essere comunque l'obbligato principale sin dalle considerazioni delle Distinctiones glossatorum pervenuteci tramite le edizioni del Palmieri e del Seckel<sup>4</sup>. La Summa Rogerii indica anch'essa come obbligato principale il padre, ma lascia però qualche dubbio circa il triennio iniziale di allattamento<sup>5</sup>, che Piacentino sembra condividere, con le due sole eccezioni della mancanza di latte e del decoro sociale<sup>6</sup>. A sua volta Azzone nella Summa Codicis appare piuttosto categorico sull'obbligo primario del padre, con la sola eccezione dell'allattamento, che spetta alla madre «nec forte ita demum si lac habebat et si ipsam lactare filium dedeceat», eccezioni a causa delle quali riemerge il dovere del padre, tenuto a pagare una nutrice, poiché non ci si trova «regulariter» nel caso di allattamento materno<sup>7</sup>. Tale impostazione è ribadita nella *Lectura*<sup>8</sup>. Roffredo è sulla stessa linea, ma più sintetico, con riferimento alla situazione voluta dalla natura, perché la madre è tenuta all'allattamento del figlio «donec lacte vivit»<sup>9</sup>. Egli fa inoltre presente che «plerique prudentes» anche verso il minore di tre anni consideravano obbligato il padre, che prestava gli alimenti alla moglie perché allattasse il bambino. Di qui entro la Scuola dei glossatori dovevano essere sorte quelle distinctiones, di cui si sono occupati i testi editi dal Palmieri e dal Seckel. Alla fine ha prevalso l'opinione accettata da Azzone, ripresa sia da Roffredo sia da Accursio. La glossa accursiana segue infatti anch'essa la stessa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Antiquissimorum glossatorum distinctiones, ed. Palmieri, 1892, p. 163 n. 58; Distinctiones Glossatorum ed. Seckel, 1911, p. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rogerii Summa Codicis ed. Palmieri, 1888, pp. 99 a C. 5.19 e 154 a C. 8.38.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Placentinus, *Summa Codicis*, 1536, [rist. an. 1962, pp. 217 a C. 5.24 e 411 a C. 8.46 (47).9].

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Azo, *Summa super Codicem*, 1506 [ rist. an. 1966, pp. 192 a C. 5.24 e 322 a C. 8.46 (47).9].

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Azo, Lectura Super Codicem, 1577 [rist. an. 1966, p. 663 a C. 8.46 (47).9].

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Roffredus, *Libelli iuris civilis*, 1500, c. 112 [rist. an. 1968, c. 112].

posizione: in linea generale sotto i tre anni «mater debet alere, pater abinde supra»<sup>10</sup>, pur essendo implicito il generale obbligo primario del padre, derogato per necessità naturale.

La stessa impostazione naturalistica basata sull'ordinaria situazione di fatto segue il diritto canonico, sia con una Decretale che prevede la coabitazione fra i coniugi e ne deduce che solo il maggiorenne di tre anni debba essere mantenuto ed abitare dal padre<sup>11</sup>, sia con una glossa alla stessa Decretale<sup>12</sup>. Della successiva dottrina canonistica è basilare, anche per la connessione con i civilisti, la *Summa aurea* dell'Ostiense<sup>13</sup>, il quale nei *Commentaria* ribadisce che «regulariter pater tenetur nutrire et alere filium» (che abita normalmente con lui, salvo in qualche caso, il primo dei quali è proprio quello del minore di tre anni vicino alla madre «quia magis eget lacte quam pane»)<sup>14</sup>. Questa soluzione è ormai assodata e non attira nemmeno più un interesse critico dei trattati specifici sul diritto agli alimenti dei vari Alberto Galeotti <sup>15</sup>, Martino da Fano <sup>16</sup>, Guglielmo Durante<sup>17</sup> sino al *de alimentis* di tradizione bartolista<sup>18</sup>.

Il figlio legittimo di entrambi i genitori poteva però trovarsene uno che aveva abbandonato l'altro causando il *divortium*: in tal caso, una disposizione di Diocleziano lasciava all'officium iudicis l'affidamento del figlio (C. 5.24), mentre una Novella giustinianea preferiva destinare la convivenza e l'educazione al coniuge non colpevole del *divortium* a spese di

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> gl. materna pietate a C. 2.18 (19), 11, confermata in gl. ei a C. 5.25.3 ed in gl. perducendus e gl. trimo petenti a C. 8. 46 (47).9; gl. materno affectu a D. 25.3.5.14.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Extra, 3.33.2

 $<sup>^{12}</sup>$  gl. post triennium a Extra, 3.33.2. La glossa termina riportando il distico popolare in uso pure presso i civilisti.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hostiensis, *Summa*, 1568, cc. 318 v. (IV, qui filii sint legitimi, n. 6) e 358 v. (V, de infantibus et languidis expositis, n.1).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hostiensis, *Commentaria*, 1581, [rist. an. 1965, III, c. 124 a *Extra* 3.33.2 (n.2 e n. 7) e IV, c. 20 v. a *Extra* 4.75 (n.9)].

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Albertus Galeotti, 1567, pp. 182-184 ("causa" 38).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nicolini U., 1953, pp. 353-371.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Durantis, 1567, III, pp. 701-771 (lib. IV, par. IV, qui filii sint legitimi).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Alessandri, *De alimentis*, 1604, in Bartolus de Saxoferrato, *Opera*, X, cc. 126 r.-127 v. (Pene Vidari G.S., 1972, pp. 65-66).

quello colpevole ma senza danno dei figli (Nov. 117.7; Auth 112. Colla.VIII.13). Esiste quindi un'Autentica irneriana (Auth. Si pater a C.5.24) che integra il Codice, ma modifica un po' il complesso della disciplina: pur riconoscendo come definitivo l'arbitrium iudicis, precisa – in armonia con la Novella giustinianea – che tali figli convivono con la madre «ad secunda vota non veniente», a meno che sia quest'ultima la causa del divortium, nel qual caso abitano «apud patrem matris locupletis expensis, nisi pater minus idoneus sit». L'Autentica di Irnerio inserita nel Codice introduce due elementi nuovi, presupposti ma non enunciati nella Novella giustinianea: la ricchezza eventuale della madre e l'idoneità del padre al mantenimento ed all'educazione della prole. La dottrina successiva lo ha naturalmente notato (gl. matris locupletis a Auth. Si pater a C. 5.24; gl. alantur a Auth. Colla. VIII.13 §. Illud quoque, Nov. 117.7). Già Azzone è chiaro nella Summa Codicis: «hodie» [cioè in base all'Autentica di Irnerio] con divortium per colpa paterna la prole è allevata presso la madre non risposata a spese del padre, ma nel caso inverso convive col padre, purché «idoneus», e possibilmente a spese della madre, se ricca<sup>19</sup>. L'Autentica irneriana resta, ma la sua portata è modificata, almeno da Azzone in poi, poiché prevale l'affidamento al padre purché «idoneus» se la madre è colpevole e ricca, come Azzone ribadisce e precisa nella Lectura Codicis<sup>20</sup>. Roffredo segue Azzone, ma conclude che la prole dovrà restare col genitore in grado di consentirgli le migliori condizioni di vita<sup>21</sup>, mentre la glossa accursiana prende atto delle innovazioni senza sbilanciarsi oltre<sup>22</sup>.

Lo scarso interesse dei postaccursiani per questo caso è compensato da quello dei canonisti, dopo che una Decretale di Gregorio IX pretende l'assegnazione dei figli al genitore che non sia infedele, quando il *divortium* sia avvenuto per il passaggio al cristianesimo del coniuge<sup>23</sup>: la permanenza dell'altro nell'infedeltà ne costituisce colpa. L'idoneità richiesta al padre

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Azo, *Summa*, 1506 [ rist. an. 1966, p. 192 a C. 5.24].

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Azo, *Lectura*, 1577 [rist. an. 1966, p. 413 a C. 5.24].

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Roffredus, *Libelli iuris civilis* 1500 [rist. an. 1968, c. 122 r.].

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> gl. *matris locupletis expensis* a Auth. *Si pater* a C. 5.24 ; gl. *alantur* a *Auth*. collat. VIII. 13 §. illud quoque (Nov. 117.7).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Extra, 3.33.2.

dall'Autentica di Irnerio può essere proprio quella religiosa. Ne consegue che la *Summa* dell'Ostiense mette in primo piano il *favor fidei* per l'assegnazione della prole, rifacendosi anche ad Azzone<sup>24</sup> e ribadisce tale impostazione nei *Commentaria*<sup>25</sup>. Mentre Sinibaldo de' Fieschi non si sofferma in proposito ma riporta l'impostazione civilistica<sup>26</sup>, i Commentari alle Decretali di Giovanni d'Andrea seguono pedissequamente quelli dell'Ostiense<sup>27</sup> ed Antonio da Budrio nei suoi aumenta la casistica proprio in materia di *favor fidei*<sup>28</sup>.

Il favor filiorum, che l'officium iudicis deve tener presente per l'affidamento ad uno dei due coniugi in caso di divortium, si basa quindi non solo sull'obbligo primario del padre e sulle sue probabili maggiori risorse economiche, ma anche sulla sua «idoneità» rispetto alla madre, sulle risorse di questa, sulla colpevolezza del divortium da parte di un genitore, sulla propensione ad occuparsene rispetto ad una eventuale seconda unione in atto e – soprattutto per i canonisti – sul favor fidei e quindi su un'educazione cristiana. Gli elementi in concomitanza non sono pochi, ma i giuristi medievali ne fanno rilevare pure un ordine di precedenza, che nel caso concreto dovrebbe facilitare il giudice: la dottrina medievale ha saputo aprire su questo punto prospettive anche innovative.

Ciò vale per i figli legittimi, nati cioè da matrimonio. E gli altri? Una società ed una mentalità maschilista come quella medievale non poteva sentirvi obbligato il padre naturale senza un suo riconoscimento. La madre era invece nota: era quindi tenuta in primo luogo verso il figlio «vulgo quaesitus», cioè nato al di fuori del matrimonio o da concubinato, se il padre non si faceva vivo. Lo lasciava già intendere il diritto giustinianeo<sup>29</sup>: di qui i giuristi non si sono scostati. Sin dalla *Summa trecensis* si enunciava

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hostiensis, *Summa*, 1568, cc. 357 v. – 358 r. (V, de infantibus et languidis expositis, n.1).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hostiensis, *Commentaria*, 1581, [rist. an. 1965, III, c. 124 n. 5 a *Extra*, 3.33.2].

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sinibaldus de Fieschis, *In quinque libros Decretalium Commentaria*, 1570, III gl. *tali* a *Extra* 3,33,2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Johannis Andreae, Commentaria, 1581 [rist. an. 1963, III, c. 167 v. a Extra 3.33.2].

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Antonius a Butrio, *Commentaria* 1578, III, c. 148 r. a *Extra* 3.33.2.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> D.25.3.5.4, oltre a D.25.3.5.6 e D.23.5.7.

con fermezza che «mater etiam vulgo quaesitos alere debebit»<sup>30</sup> e lo stesso riporta pedissequamente la *Summa Rogerii* <sup>31</sup> : l'opinione è infine sintetizzata dalla glossa accursiana<sup>32</sup>, dopo il solito puntale intervento di Azzone<sup>33</sup>, e ripetuta unanimamente.

Esistono però pure i figli nati «ex incestuoso vel damnato coitu», cioè da rapporti incestuosi, adulterini o sacrileghi: proprio Giustiniano (Nov. 89.15) aveva escluso il dovere alimentare di padre e madre, perché figli del peccato. I glossatori si attenevano a tale testo, pur non sottolineandone troppo l'assurdità, ma la loro osservanza resta sino alla glossa accursiana ed oltre<sup>34</sup>. È stata invece una decretale di Clemente III inserita poi nella raccolta di Decretali di Gregorio IX (*Extra* 4.7.5) a provvedere anche a questi figli, per quanto frutto del peccato, perché l'adultero deve ritornare con la propria famiglia ma non può dimenticare la prole adulterina. L'obbligo alimentare sembra quasi incidentale nei confronti del vincolo matrimoniale e del ritorno sotto il tetto coniugale<sup>35</sup>, ma comunque è affermato dal papa e viene perciò ad essere considerato dal diritto canonico. Esso è quindi sottolineato «de benignitate canonica» da una glossa alle Decretali <sup>36</sup> e d'ora in poi coprirà la lacuna dell'obbligo alimentare generale anche verso questi figli<sup>37</sup>.

La rigidità dei testi giustinianei ispiratori dei primi glossatori è superata dai canonisti: la gl. repellendus a Extra 4.17.6 finisce col differenziare – pur partendo dalla materia successoria – i figli solo fra legittimi ed illegittimi: per i primi l'obbligo alimentare è comunque indiscusso, per i secondi esiste per il diritto canonico un obbligo inderogabile di diritto naturale. Per la

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Summa trecensis (= Summa Codicis des Irnerius ed. Fitting), 1894, p. 154 (V, 17).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Rogerius, *Summa*, 1888, p. 99 (V.20).

 $<sup>^{32}</sup>$  gl. *vulgo quaesitos* e gl. *compellatur* a D.25.3.5.5 e gl. *ancillam* e gl. *compellendus* a D. 25.3.5.7.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Azo, *Summa*, 1506 [ rist. an. 1966, p. 192 sulla base di D.25.3.5.4-5 e p. 193 a C. 5. 27], nonché *Lectura*, 1577 [rist. an. 1966, p. 413 a C. 5. 25.1].

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> gl. *iuste* a D.25.3.5.6 e gl. *participium* a Nov. 89.15 (Auth. coll. VII.1).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ad es. Martino da Fano, 1953, p. 353 n.1; Albertus Galeotti, 1567, p. 184 n. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> gl. *secundum facultates* a *Extra*, 4.7.5. Tale glossa, estensiva con chiarezza del dovere dei genitori di alimentare ogni tipo di figlio diventerà famosa.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Bussi E., 1937, II, p. 299.

dottrina canonistica dunque tutti i figli, di qualunque genere, hanno diritto agli alimenti: la Summa aurea dell'Ostiense è in proposito un punto fermo<sup>38</sup>, ribadito nei *Commentaria* alle Decretali<sup>39</sup>. Sinibaldo de' Fieschi nei Commentaria alla solita Decretale precisa che per il diritto canonico i figli devono essere nutriti dai genitori anche se in quello civile l'obbligo del padre vale solo per quelli iusti (compresi quindi quelli nati da concubina «unica et in domo», come accettano i civilisti sulla base del diritto giustinianeo) e per la madre pure per i vulgo quaesiti<sup>40</sup> mentre poco prima ha fatto notare in generale che «filii etiam naturales alendi sunt a parentibus et consanguineis»41. Per la dottrina canonistica del sec. XIV quindi tutti i figli hanno diritto agli alimenti, anche se essa non ignora che quella civilistica resta ancora legata alle distinzioni giustinianee fra loro<sup>42</sup>. La differenziazione fra civilisti e canonisti su questo punto attira infatti l'attenzione di Bartolo, ma li avvicina l'osservazione che «de equitate canonica que consideravit ius naturale secus est» e quindi anche i figli «ex damnato vel incestuoso coitu»<sup>43</sup> hanno diritto agli alimenti da parte dei genitori. I civilisti quindi, affermata la contrarietà ad un diritto agli alimenti dei «filii ex damnato vel incestuoso coitu» nei confronti dei genitori sulla base dei vecchi testi giustinianei, concludono che essi peraltro «de aequitate canonica» devono venire alimentati da loro, in armonia con la mentalità medievale<sup>44</sup>. Il dissidio teorico sul piano giuridico si sana in effetti tenendo conto sia dell'accettazione tardomedievale dell'"unum ius" sia dell'equità necessaria per l'applicazione concreta dei concetti giuridici, a cui deve sempre mirare la "interpretatio". Il contrasto perciò è sostanzialmente superato.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hostiensis, *Summa*, 1568, c. 358 r. (V, *de infantibus et languidis expositis*) da unire con l'affermazione di c. 318 v. (IV, *qui filii sint legitimi*, n. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hostiensis, *Commentaria*, 1581, [rist. an. 1965, III, c. 124 n. 7 a *Extra*, 3.33.2].

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sinibaldus de Fieschis, *Decretalium Commentaria*, 1570, III, c. 186, gl. *necessaria* a *Extra*, 4.7.5.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibidem, c. 169, gl. tali a Extra 3.33.2.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Fra gli altri, Johannis Andreae, *Commentaria*, 1581 [rist. an. 1963, IV c. 169 gl. *tali* a *Extra*, 3,33,2] e Antonius a Butrio, *Commentaria*, 1578, IV, c. 28 v. a *Extra*, 4.7.5.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Bartolus, 1602, X, c. 147 (De differentia inter ius canonicum et civile) n. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Pene Vidari, 1972, p. 256.

Accanto ai genitori, ed in certi casi anche prima, può esserci l'obbligo alimentare dell'avo, vero capostipite – anche economico - della famiglia patriarcale medievale, di cui il bambino fa parte. Lo prevedeva naturalmente già il diritto giustinianeo<sup>45</sup>, lo riprende problematicamente Cino da Pistoia con una complessa motivazione:

«aliquis habeat patrem divitem et avum divitem, in cuius potestate est, ipse autem est egenus; a quo est alendus, a patre vel ab avo? (...) Quidam tenent quod pater alere teneatur (...) quidam tenent quod avus (...) Mihi hic videtur prima aequior sententia, considerando solum nateralem stimulum, secundum quem indicis movetur officium»<sup>46</sup>.

La questione era stata risolta in modo empirico da lacopo d'Arena: di fronte alla permanenza del nipote nella «potestate» dell'avo ed al legame generazionale col padre, aveva risolto il caso demandando allo stesso alimentando la scelta della richiesta all'uno o all'altro come se entrambi fossero solidalmente tenuti<sup>47</sup>. Cino invece considera più equo attribuire l'obbligo primario al padre, perché a suo giudizio l'immediatezza del rapporto di sangue supera quello della gestione della famiglia. Anche Bartolo, in base ad un implicito principio naturalistico, afferma che per gli alimenti il figlio «prius debet petere a patre quam ab avo» 48. Il padre, anche se ancora nella famiglia patriarcale, sembra da considerare pur sempre l'obbligato principale per gli alimenti al figlio, previo un eventuale intervento coadiutorio del capo patrimoniale della famiglia.

In cosa e in quanto consistono questi alimenti? Esiste un'entità comunque individuata, a cui se ne unisce un'altra collegabile con l'età, con lo stato di necessità e con la condizione economico-sociale della famiglia e dello stesso alimentando.

Parecchi passi giustinianei già delineavano la portata e le caratteristiche degli alimenti da prestare<sup>49</sup>: sin dalla *Summa perusina* la tradizione

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> D.25.3.52; D.25.3.5.14; D. 25. 3.8; D.3.5.33 (34).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cinus, *In Codicem... commentaria*, 1578 [rist. an. 1964, c. 320 v. n. 4 a C. 5.25.1].

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Jacopus de Arena, *Commentarii*, 1541, c. 93 r. v. a D. 25.3.5.1.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Bartolus, Commentaria super prima ff. Infortiati, 1602, c. 36 r.-v. a D. 25.3.8.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> D.25.3.5-9; C.5.25; inoltre D.34.1; D.2.15.8.1; D.2.15.8.10-11; C.2.4.8.

romanistica vi ricordava In primo luogo il *nutrimentum*<sup>50</sup> e quindi durante l'età dei glossatori l'obbligo concerne il cibo necessario<sup>51</sup> ed il *potum*<sup>52</sup>, indicati perciò come *victus* <sup>53</sup>, unendovi pure l'abbigliamento, cioè essenzialmente vestiti<sup>54</sup> e calzari<sup>55</sup>: in pratica vi si comprendono *omnia necessaria ad vitam,* incluso un *tectum,* cioè l'habitatio<sup>56</sup> nonchè perlopiù le medicine, se necessarie<sup>57</sup>. Tocca alla sensibilità (di diritto naturale) del genitore la valutazione dell'entità della prestazione, tenendo conto che all'epoca si percepisce il *favor alimentorum*<sup>58</sup> e che comunque rientra nell' *officium iudicis* provvedere anche solo a richiesta dell'alimentando<sup>59</sup>. In teoria quest'ultimo sembra abbastanza tutelato; nella pratica poteva trovare qualche difficoltà a farsi intendere, se non aiutato da qualche persona sensibile alla sua situazione.

La stessa disciplina giustinianea prevede che il giudice imponga al padre di prestare al figlio con gli alimenti «cetera quoque onera liberorum» (D.25.3.5.12) e che ciò avvenga «pro modo facultatum» (D.25.3.5.19). Ne consegue che la dottrina medievale sia concorde per comprendervi l'obbligo all'educazione<sup>60</sup> e quello ad un'istruzione adeguata al cetro sociale: Bartolo nel sec.XIV richiede un certo grado di istruzione commisurato al

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Summa Perusina ed. Patetta F. (1900), p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Odofredus, Lectura super prima parte Infortiati, 1552, a D.25.3.5.12 [rist. an. 1968 c. 22v.] e Lectura super secunda parte Infortiati, 1550, a D.34.1.1. [rist. an. 1968, c. 55v.]; gl. pasce a Decr. Grat. D.86 c. 22; Martino da Fano, 1953, p. 363 n. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Odofredus, *Lectura super secunda parte Infortiati, ,* a D.34.1.1. [rist. an. 1968, c. 55v.].

<sup>53</sup> Ibidem; Roffredus, Libelli iuris civilis, 1500 [rist. an. 1968, c. 112v.].

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibidem*; gl. *cetera onera* a D.25.3.5.12.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Martino da Fano, 1953, p. 363 n. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibidem*; dopo Azo, *Summa*, 1506 [rist. an. 1966, p. 203 a C.5.50], Roffredus, *Libelli iuris civilis*, 1500 [rist. an. 1968, c. 112v.] e gl. *cetera onera* a D.25.3.5.12.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cynus, *In Codicem* (...) *Commenataria*, 1578, [rist. anast. 1964], c. 87 v. a C.2.18(19).13, con l'adesione di Alberto Galeotti, 1567, p. 183 n. 12, ripreso da Martino da Fano, 1953, p. 363 n. 51 e dallo *Speculum* del Durant, 1566, III, p. 705 n. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Pene Vidari, 1972, pp. 178-183.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibidem*, pp. 85, 94-96, in specie 102-107 (e nota 42).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ad es. da Azo, *Summa*, 1506 [rist. an. 1966], p. 203 a C.5.50 fino a N. Alessandri, *De alimentis*, 1602, c. 126 r. n. 3.

livello di vita familiare, pensando peraltro al massimo a studi universitari e trascurando invece la pur importante – per l'epoca – arte militare:

«pater tenetur impendere in studio filii: hic loquitur in studiis necessariis, sine quibus homo secundum consuetudinem et conditonem sue persone vivere non potest, ut addiscat grammatica et similia, et tunc dicitur impensa necessaria, ut hic; sed secus in studiis in quibus homines dicentur militare et sine quibus quis potest honeste vivere secundum conditionem sue persone»<sup>61</sup>.

Sono per lo più tre, sempre in tema di minori<sup>62</sup>, I passi giustinianei, che avvicinano l'obbligo degli alimenti a quello dell'istruzione, portando quindi spesso – anche se non sempre – i giuristi medievali a considerare la seconda connessa con i primi, poiché dal loro punto di vista i genitori sono tenuti pure alla *educatio filiorum*, che rientra perlopiù in *omnia necessaria ad vitam* sulla base di un certo obbligo di natura<sup>63</sup>. In tal modo *alimenta* ed *educatio* in concreto vengono a volte a trovarsi sullo stesso piano quanto all'obbligo parentale.

In casi particolari, discussi poi della posteriore dottrina del diritto comune, il diritto agli alimenti dell'infante, ad esempio nei confronti del fratello maggiore titolare di un fedecommesso, sarà affrontato in modo particolare da alcuni giuristi successivi ma esso sembra riemerso grazie alla dottrina medievale, della quale mi è sembrato opportuno riprendere alcuni punti di un certo significato in occasione di questa raccolta di studi storicogiuridici sull'infante.

Data la mia ormai non più tenera età, mi sembra di poter offrire, in appendice, quale elemento di comparazione storica (anche col presente) una breve testimonianza diretta della vita degli infanti di 6-10 anni in un

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Bartolus de Sassoferrato, *Commentaria super secunda ff. Infortiati parte*, 1602, IV, c. 167 v. n. 1 a D.37.10.6.5.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>D.25.3.5.12; D.27.2.4; D.37.10.6.5.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> gl. cetera onera a D. 25.3.5. 12; gl victu a D.50.16.43; gl. putant e gl. neminem posse a D.50.16.234.2; gl. educatio a Inst. 1.2 pr; gl. educatio a D.1.1.1.3. In seguito ad esempio Albericus de Rosate, Dictionarium, 1573 [rist. an. 1971, p. 209, voce educatio] e N. Alessandri, De alimentis, c. 126 r. n. 3.

piccolo paese della campagna canavesana negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale (1946-1950).

## **APPENDICE**

Il mio era un paese di campagna con parecchie Industrie sorte sin dall'anteguerra grazie ai salti d'acqua di una "roggia" secolare derivata dal fiume Orco da parte della comunità per rendere irrigui o più produttivi i terreni, ma nello stesso tempo divenuta utile per creare forza motrice utilizzata per mulini, attività industriale o artigianale. Dei circa 3000 abitanti, un migliaio viveva nelle numerose frazioni o cascine e si dedicava all'agricoltura, il resto abitava nel concentrico ed era occupato nella produzione manifatturiera o nel commercio. Il paese aveva una discreta produttività economica, ma in modo differenziato per le varie componenti dei suoi abitanti, con diversità pure per la mentalità e per il tipo di vita delle singole famiglie, con conseguenze anche per i propri bambini, concentrati poi tutti nelle cinque classi dell'unica scuola elementare.

L'orario scolastico riguardava cinque giorni settimanali: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, con vacanza il giovedì e la domenica. Al week-end non pensava nessuno, la propensione essendo essenzialmente stanziale. La scolaresca portava un grembiule fisso (di colore diverso tra bimbi e bimbe) e proveniva per 2/3 dal concentrico e per 1/3 dalla campagna, ove abitavano i figli dei contadini. Questi ultimi erano i più sfavoriti: partivano per lo più da casa a piedi anche due o tre ore prima; mangiavano in un'aula libera quanto si portavano da casa, a volte riscaldato da una bidella, a volte freddo (spesso pane raffermo con un po' di salame ed un pezzetto di "toma" [formaggio] prodotto in casa, al massimo una piccola mela poco gustosa della propria campagna); attendevano in genere la ripresa delle lezioni o riposandosi o giocando in cortile, per tornare poi alle 16 verso casa, giungendo lo ormai a sera inoltrata (verso le 18). A questo punto essi si toglievano subito il grembiule per non sporcarlo o rovinarlo e cercavano di fare i compiti (spesso nella stalla perché più calda, oppure in cucina perché riscaldata) e sovente aiutavano i familiari ad attendere agli ultimi lavori agricoli della giornata, come la raccolta del latte o il pasto del bestiame, per finire con la cena comunitaria. Se le camere col letto erano troppo fredde, non era esclusa

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 13, pag. 460-480 https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index

una notte nella paglia della stalla. Al mattino presto, dopo un rapido risveglio ed una colazione abbondante, rimesso il grembiule, partivano per la scuola, possibilmente ben coperti d'inverno e con i "sabot" [zoccoli] nei piedi, con ruvide calze fatte in casa (o addirittura con uno strato di paglia all'interno per mitigare il dolore del duro contatto del piede col legno). Sovente si riunivano nelle diverse frazioni e speravano che qualche "grande" dovesse andare in paese col carro per averne un passaggio.

I bambini del concentrico andavano a scuola a piedi, se piccoli accompagnati da qualche "grande", alzandosi verso le 8, mettendosi il grembiule prima di uscire di casa e cercando nelle altre abitazioni o per strada i loro amici, spesso già conosciuti all'asilo istituito grazie ad un benefattore a fine Ottocento e gestito da alcuni laici con l'aiuto del parroco. Nel frattempo un bidello aveva acceso la stufa di ogni classe, spenta nella notte, ma funzionante almeno delle 8. Bambini e bambine arrivavano alla spicciolata e prendevano posto nel loro banco (di prima della guerra) in base all'assegnazione fissa della maestra. Alle 9 il bidello suonava la campana, la maestra entrava in classe, scolari e scolare - in file separate le bambine dai bambini - si alzavano tutti in piedi per salutarla e iniziava la lezione, con uno sguardo della maestra e dei più vicini alla stufa riguardo all'andamento del fuoco. Faceva piuttosto freddo, ma si era abituati (d'altronde nelle case, salvo che in cucina, la situazione era perlopiù analoga), anche se mani e piedi erano generalmente freddi. Verso le 10:30 c'era un intervallo: si usciva in un cortile spazioso, ogni classe a turno, a giocare – maschi e femmine separati – sotto gli occhi a volte vicini [per i giochi] a volte distanti della maestra [a colloquio con le colleghe]. I giunti da più distante ne approfittavano a volte per fare un sonnellino. La maestra batteva le mani, la classe rientrava, riprendeva l'attenzione con un po' di fatica, seguiva la spiegazione della maestra ed attendeva la campanella di mezzogiorno tirata dal bidello.

Ciascuno degli scolari abitanti nel concentrico tornava a casa, a volte con un "grande" (poco gradito, venuto a prenderlo) o coi suoi amici o vicini, anche di classi diverse: era un momento di socializzazione. Le automobili erano molto poche, le biciclette piuttosto numerose e veloci, perché anche gran parte di operai o artigiani faceva la pausa-pranzo col mezzogiorno: si doveva fare un minimo di attenzione e non solo a scherzare o giocare per

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 13, pag. 460-480 <a href="https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index">https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index</a>

strada. La gran parte dei bimbi mangiava in cucina, calda, riprendendosi dal freddo della scuola, perché la stufa della classe era del tutto insufficiente. Il pasto era modesto, perché l'Italia era povera; soprattutto era monotono, perché si consumavano solo prodotti locali. Il pane era poco, spesso di segala [quello di grano era preferito, ma più caro... ora è l'opposto!], a volte raffermo; la pasta era fatta solo in casa; la verdura era quella di stagione e quindi a lungo composta di carote, cavoli, rape o patate, sebbene quasi ogni famiglia locale avesse un suo piccolo orto più o meno distante [quindi a rischio furti], da cui poteva trarre con la primavera-estate le più appetibili verdure del momento; la carne bovina era cara e si ripiegava sugli insaccati di maiale o su uova o un pezzetto di coniglio o pollame; quanto alla frutta, dopo i cachi per lunghi mesi non c'erano che i resti delle pere o mele poco gustose (salvo le "renetta", peraltro rare). Si sopperiva con frutta o marmellata (con burro) conservate dall'estate. L'infante generalmente era privilegiato in famiglia da genitori e nonni, ma poteva avere la concorrenza di fratelli e cugini: comunque il pasto – salvo eccezioni obbligate - era comunitario e finiva abbondantemente prima delle 13,30 (anche perché era modesto).

I bambini confluivano verso il cortile della scuola circa mezz'ora prima dell'inizio delle due ore di lezione pomeridiane, per poter giocare fra loro riuniti in gruppi affiatati diretti da qualche "grande" o da una bidella. Non esisteva alcun parco giochi, nemmeno un pallone [il comune era povero e non poteva permetterseli]: si socializzava con giochi elementari, tipo "guardie e ladri", il saltarello, l'acchiappafazzoletto, imparati dalle maestre durante il periodo di ricreazione o di ginnastica. Quest'ultima era rappresentata da alcuni esercizi fisici molto semplici, probabilmente dal periodo fascista ma ormai senza alcuna impostazione militaresca. Le maestre godevano di indubbia autorevolezza in paese, alcune avevano appoggiato la Resistenza, altre si erano defilate, ma nel complesso svolgevano ora una didattica ispirata ai valori liberali e nazionali, che comportava peraltro dall'infante rispetto ed attenzione nei confronti del docente, con piena adesione delle famiglie, che avevano sofferto tutte il biennio 1943-45. Ormai il periodo buio del paese (che, generalmente filopartigiano, aveva rischiato di essere "bruciato" per rappresaglia dei tedeschi) era passato. Si trattava di ricostruire, partendo dai giovani, ma le

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 13, pag. 460-480

risorse erano limitate: distrutta la biblioteca scolastica fascista, non erano stati acquistati altri libri e quindi la scolaresca aveva solo i libri di testo. A sua volta il comune solo nel 1960 costituirà una piccola biblioteca comunale [che oggi è molto aumentata] e nello stesso periodo [circa due anni dopo] istituirà il servizio di "scuolabus" per facilitare l'accesso alla scuola dei bambini distanti da essa.

Alle 14 ritornavano le maestre, almeno circa tutte quarantenni [e di studi prefascisti]: riprendevano le lezioni in un'aula finalmente un po' meno fredda. Tra spiegazioni, lettura, dettatura dei compiti si giungeva abbastanza presto alle 16. La scolaresca usciva dalla scuola pressoché insieme e rientrava a casa, ove i familiari accoglievano i bambini per la merenda (pane accompagnato da qualche prodotto locale). In genere giocavano un poco o in famiglia o con qualche amico per rilassarsi, poi facevano i compiti scritti, leggevano i passi dei loro libri indicati dalle maestre e studiavano per l'eventuale prova orale dei giorni successivi. Io, figlio del medico condotto locale, facevo come gli altri, ma ero un po' privilegiato poiché ero l'unico a possedere un pallone da calcio ed avevo quindi la possibilità di veder convergere, nello spazioso cortile della casa ove mio papà il mattino visitava, una dozzina circa di bambini delle case vicine per una partita di calcio, coi quali ho intrecciato una lunga amicizia durata per molti anni. A questi legami giovanili io sono tuttora affettivamente molto legato, perché la vita di paese accomuna tutti sul piano umano, senza differenziazioni culturali o sociali. Ciascuno di noi era un bambino più o meno abile, che voleva esercitarsi a giocare al calcio: il vero campo sportivo era appannaggio dei "grandi", noi bambini del mio rione giocavamo nel mio cortile, con esclusione naturalmente delle bambine. Dopo un'oretta al massimo mia madre si faceva interrompere il gioco: ciascuno, sudato, tornava a casa sua e doveva pensare ai suoi doveri scolastici.

In questa vita semplice di paese il bambino era in genere trattato bene della famiglia, ma con una certa richiesta di collaborazione diretta all'attività dei familiari tanto agricola che artigianale o manifatturiera: era cioè già tendenzialmente inserito sin dalla prima età scolare in quello che con probabilità sarebbe stato il suo mestiere futuro, con l'indicazione di tutti quegli accorgimenti che i "grandi" sanno insegnare ai "piccoli". Oggi

potremmo sostenere che ciò rappresentava anche una specie di sfruttamento di minori, ma la mentalità del tempo lo considerava naturale, in armonia con l'impegno dei familiari (in campagna ancora in gruppo parentale spesso sotto la direzione degli avi) per il benessere di tutti i componenti.

C'era poi l'educazione religiosa, che coinvolgeva ogni bambino sin dalla seconda elementare, perché verso la fine di questo anno scolastico l'infante riceveva il sacramento della comunione: salvo rarissimi casi, i bambini e le bambine del concentrico, in classi separate, frequentavano due giorni alla settimana - il catechismo nell' oratorio parrocchiale, ove potevano anche trovare alcuni giochi, altrimenti inaccessibili. Qui parecchie religiose (spesso suore) impartivano un rudimentale insegnamento cattolico, che comportava pure l'apprendimento a memoria (con domande e risposte) del catechismo di Pio X. Nelle frazioni il parroco provvedeva con persone locali di sua fiducia. Ho frequentato con molto impegno il catechismo, sollecitato da una madre scrupolosamente religiosa (mentre mio padre era di tradizione laica): ho fatto una vita comunitaria più allargata all'oratorio, ove il viceparroco aveva una particolare comunicativa coi bambini. L'oratorio era caldo; invece la chiesa – enorme, dei secoli XVIII-XIX – era bella ma molto fredda. Ricordo ancora oggi i gelidi pomeriggi della domenica, quasi interminabili, dei "vesperi" a cui chi andava al catechismo era tenuto ad essere presente. Naturalmente ciò è continuato almeno fino al conferimento della cresima, nel 1950, avvenuto con unzione da parte dell'arcivescovo di Torino in visita pastorale del paese. Il giorno dell'epifania del 1947 il parroco ha fatto una festicciola nel teatro dell'oratorio ed offerto ai bimbi un piccolo pacchetto di frutti: c'erano fichi secchi e piccoli mandarini. Era la prima volta che la maggioranza dei miei compagni vedeva e mangiava un mandarino: la nostra economia rurale autoctona non era sino ad allora stata influenzata dagli scambi commerciali. D'altronde, in cucina si usava per lo più olio di noci o di arachidi, accanto a molto burro: nemmeno l'olio di oliva ligure giungeva con frequenza nella campagna canavesana...

Sono bastati pochi anni per cambiamenti consistenti: chi giungeva dalle frazioni o dalle cascine isolate ha presto abbandonato i "sabot" per calzare scarponi, utilizza ormai una bicicletta, riducendo di molto il tempo di

avvicinamento alla scuola, e il comune ha migliorato parecchio lo stato delle strade di campagna. L'arrivo di scolari da un più piccolo paese vicino (perché la scuola vi si formava alla 4ª elementare) ha consigliato di introdurre una 5<sup>a</sup> classe femminile ed una 5<sup>a</sup> maschile, quest'ultima affidata ad un giovane maestro del paese al suo primo anno di insegnamento. lo sono toccato a tale classe: ho perso le mie compagne, alcune delle quali molto brave, ma ho acquistato altri quattro compagni altrettanto bravi del paese vicino, tutti dotati di bicicletta per raggiungere la nuova scuola. Il nuovo maestro aveva un approccio didattico meno tradizionale, ci ha coinvolti nel suo ottimismo verso il futuro ed il nuovo ordinamento repubblicano, ha creato una squadra di calcio nella classe, che ha portato a giocare e ad allenarsi nel campo dei "grandi" che conosceva, in quanto lui stesso giocatore. È stato un maestro trentenne galvanizzatore di scolari ormai grandi: la squadra ha giocato contro altre dei paesi vicini facendosi sempre onore (io, all'epoca, ancora piccolino ma veloce, giocavo ala destra), cementando lo spirito di gruppo, continuato negli anni successivi. È stato un maestro giovane e vivace per scolari ormai cresciuti per affrontare con impegno le difficoltà della vita, delle quali ci ha pure insegnato le insidie, oltre le usuali conoscenze didattiche.

Pochi della mia classe hanno continuato gli studi, da svolgere altrove: un certo numero ha proseguito nell'attività, specie agricola, della famiglia, inserendovisi con un ordine gerarchico piuttosto pesante, praticamente senza diretta retribuzione. In questi anni però si stava incrementando l'attività manifatturiera: numerosi giovani - ed ancor più le ragazze - ne erano attratti, pur con orari e lavori pesanti, per una retribuzione anche modesta, ma acquisita direttamente. Parecchi si sono pure dedicati con successo a vari tipi di commercio: il giovane era nel complesso sfruttato dai "grandi", ma aspirava ad avere un po' di autonomia dalla sua famiglia. La scuola elementare gli aveva dato alcune basi, la sua iniziativa e il suo oneroso impegno personale lo hanno fatto andare avanti da solo. Sono sempre stato legato a questo paese: l'ho visto progredire proprio grazie alla mia generazione negli anni che preludevano al "miracolo economico". I miei compagni rimasti nel settore agricolo hanno faticato a migliorare, data l'industrializzazione della zona: le ragazze non volevano più restare legate alla dura vita dei campi e spesso rifiutavano il corteggiamento di un

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 13, pag. 460-480

giovane contadino. Il dinamismo dell'ambiente manifatturiero e industriale ha modificato molto le aspettative di lavoro, di svago e di vita in quei giovani che nel 1946-50 hanno frequentato la scuola elementare del paese: a diciotto anni ormai erano aperti ai cambiamenti della civiltà industriale. Ho vissuto dall'interno la disumanizzazione di questa trasformazione, perché il nuovo tipo di vita appariva troppo appetibile per non essere seguito. Solo ora, a mezzo secolo di distanza, ne constatiamo limiti, eccessi e colpe, ma l'enfant del primo dopoguerra non poteva non farsi attrarre dai vantaggi alla sua portata. In quegli anni un mondo quasi fermo per secoli gli si è presentato con aspetti ben più appetibili di prima: non poteva non seguirli, sebbene oggi - se sopravvissuto - si accorga che portavano con sé danni gravi per la sua stessa essenza di persona umana.

## **BIBLIOGRAFIA**

Adnotationes Codicum domini Iustiniani (Summa Perusina) ed. Patetta F., 1900: in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", 12. L'edizione fotografica del volume, 2008, Firenze, Pagliai è stata curata dall'Accademia Romanistica Costantiniana.

Antiquissimorum glossatorum distinctiones (collectio senensis) ed. Palmieri G. B., 1892: in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bononiae, Pietro Virano già fratelli Treves, in Bibliotheca Iuridica Medii Aevi (B.I.M.AE.), II.

Albericus de Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, 1573, Venetiis, Guerrei: rist. anast. 1971, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Alessandri N., *De alimentiis*, 1602, in Bartolus, *Opera*, X, (*Consilia*, *Quaestiones et Tractatus*), cc. 126 r- 127 v., Venetiis, Giunta. Il trattatello attribuito a Bartolo è in effetti del genero Nicola Alessandri (Pene Vidari G.S., 1972, pp. 55-56).

Azo, Lectura Super Codicem, 1577, Parisiis, Sebastianus Nivellus: rist. anast. 1966, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Azo, *Summa super Codicem*, 1506, Papie, de Rovellis: rist. anast 1966, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Bartolus de Saxoferrato, 1602a: *Commentaria super prima ff. Infortiati parte*, in *Opera*, III, Venetiis, Giunta.

Bartolus de Saxoferrato, 1602b: *Commentaria super secunda ff. Infortiati parte*, in *Opera*, IV, Venetiis, Giunta.

Bartolus de Saxoferrato, 1604: *De differentia inter ius canonicum et civile*, in *Opera*, X, (*Consilia, Quaestiones et Tractatus*), cc. 146 v. – 151 r., Venetiis, Giunta.

Bussi E., 1937: La formazione dei dogmi del diritto privato nel diritto comune, Padova, CEDAM.

Cynus Pistoriensis, In Codicem (...) doctissima Commenataria, 1578, Francoforti ad Moenum, Sigismundus Feyerabendt: rist. anast. 1964, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Cortese E., 2013: *Irnerio*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Miletti, *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, Il Mulino.

Durantis G. [Guillaume Durant], *Speculum iuris*, 1566, Venetiis, Al segno della fontana, III, pp. 701-771 (lib. IV par IV, qui filii sint legitimi rubrica). Nel volume IV è edita la *Margarita* del Galeotti.

Galeotti Albertus, *Aurea ac pene divina Margarita*, 1567, Venetiis, Al segno della fontana, edito nel vol. IV dello *Speculum* di Guillaume Durant.

Hostiensis cardinalis [Enrico da Susa], *In quinque Decretalium libros Commentaria*, 1581, Giunta: rist. anast. 1965, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Hostiensis cardinalis [Enrico da Susa], *Summa aurea*, 1568, Lugduni, Compagnie des libraires.

lacopus de Arena, *Commentarii in universum ius civiile*, 1541, Lugduni, Hugo a porta: rist. anast. 1971, Bologna, Forni.

Johannis Andreae, *In quinque Decretalium libros novella Commentaria*, 1581, Venetiis, apud Franciscum Franciscium: rist. anast. 1963, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

L'enfant, Bruxelles, Encyclopédie de la Librairie encyclopédique, in Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire des institutions, XXXV-XXXVIII, 1975-77. La deuxième partie (vol. XXXVI, 1976) riguarda «Europe médiévale et moderne».

Martino da Fano, *Tractatus de alimentis* ed. Nicolini, 1953: in Nicolini U., *Il trattato "de alimentis" di Martino da Fano*, in *Atti del Congresso* 

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 13, pag. 460-480 <a href="https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index">https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index</a>
ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/12656

internazionale di diritto romano e storia del diritto (Verona 27-29.IX.1948), Milano, Giuffrè (con presentazione dell'editore alle pp. 340-352).

Odofredus, Lectura super prima parte Infortiati, 1552, Lugduni, Marchant e Lectura super secunda parte Infortiati, 1550, Lugduni, exp. Petri compatris et Blasii Guidonis: rist. anast. 1968, Bologna, Forni I-II.

Pene Vidari G.S., 1972, Ricerche sul diritto agli alimenti, Torino, Giappichelli.

Placentinus, *Summa super Codicem*, 1536, Magontiae, Schoeffer: rist. anast. 1962, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Roberti M., 1935 a: *Il diritto degli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea Vermeerch*, Roma, Soc. Tip. Macioce.

Roberti M., 1935 b: *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, Padova, CEDAM<sup>2</sup>.

Roffredus, *Libelli iuris civilis*, 1500, Avenione, Dominicus Anselmus: rist. anast. 1966, Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmo.

Rogerii Summa Codicis ed. Palmieri G.B., 1888: Bononiae, Societas Azzoguidiana, in B.I.M.AE., I.

Seckel E., 1911: "Distinctiones Glossatorum". Studien zur Distinctionen-Literatur des romistischen Glossatorenschule, Verbuden in Mittelungen unedierter Texte, in Festchrift… fur F. Von Martitz, Berlin, Liebman.

Sinibaldus de Fieschis [Innocenzo IV], *In quinque Decretalium libros Commentaria*, 1570, Venetiis, Bernardo Maiorini.

Summa Codicis des Irnerius ed Fitting H. = Summa trecensis, 1894, Berlin, Guttentag. Come noto, preso atto che la Summa edita a suo tempo dal Fitting non è attribuibile ad Irnerio, si tende a parlare di Summa trecensis sulla base della sua attuale collocazione.